

ORIGINALE

SENTENZA N° 3225/10
Fasc. N° 34993/06
Gr. N° 2447
Rep. N° 6111

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composto da:

dott. Luciano Panzani      Presidente  
dott. Maria Alvau      Giudice rel est.  
dott. Giovanni Liberati      Giudice

12 MAG. 2010

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.24993/2006 RG  
avente ad oggetto: intermediazione finanziaria  
promossa da:

██████████ e ██████████, elettivamente domiciliati presso lo studio  
dell'Avv. Luisella Collu, Massimo Massara e Rossana Petean che li  
rappresentano e difendono per procura in atti.  
parte attrice

contro

SPA BIPOP CARIRE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente  
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Recchino, che la rappresenta e  
difende per procura in atti con l'Avv. Umberto Morera.

parte convenuta

SPA CAPITALIA, in persona del legale rapp.te p.t.

parte convenuta contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI

W. or

PER PARTE ATTRICE

Dichiarato l'inadempimento contrattuale, dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni stipulato dai conchiudenti, con conseguente condanna delle convenute, in via tra loro solidale, o, in subordine, in via alternativa, alla restituzione a favore degli attori della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa e secondo giustizia.

In via subordinata

Accertata la responsabilità contrattuale e extracontrattuale per l'inadempimento degli obblighi contrattuali e/o delle norme regolanti l'intermediazione finanziaria, condannare le convenute in via tra loro solidale, o, in subordine, in via alternativa, al risarcimento dei danni subiti, in via tra loro solidale, a titolo di danno emergente e lucro cessante nella misura che verrà accertata in corso di causa, ove del caso anche in via equitativa, che comunque si indica sin d'ora in € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Con il favore delle spese e, in caso di accoglimento dell'eccezione, con la compensazione delle spese di causa.

PER PARTE CONVENUTA BIPOP CARIRE SPA

In via pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Banca convenuta ;

nel merito: respingere le domande in quanto infondate in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo, dichiarare tenuti gli attori a restituire alla BIPOP le azioni di cui è causa ed i dividendi tempo per tempo incassati.

Con vittoria di spese, onorari e competenze.

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I signori [REDACTED] e [REDACTED] hanno convenuto la spa Bipop Carire e la spa Capitalia esponendo che:

nel marzo 2000 avevano conosciuto il sig. [REDACTED] promotore finanziario della spa BIPOP Carire, al quale avevano chiesto un consiglio per investire i propri risparmi . pari a £. 200.000,00, precisandogli sia che l'investimento avrebbe dovuto essere di breve durata(al massimo 6 mesi), volendo utilizzare la liquidità per un affare . sia che non avevano alcuna esperienza in investimenti finanziari; il promotore aveva consigliato l'acquisto di azioni della spa Bipop Carire, dicendo che avrebbero assicurato "ottimi risultati in tempi brevi"; il promotore non aveva dato alcuna informazione sulla rischiosità dell'investimento e dell'acquisto di azioni; il 17.3.2000 avevano firmato una serie di fogli sottopostigli dal promotore, senza ricevere alcuna spiegazione, ed avevano trasmesso due assegni di £.100.000.000 ciascuno; dopo circa due mesi, allarmati da notizie sui giornali sull'andamento negativo delle azioni, avevano chiesto al [REDACTED] se fosse il caso di vendere le azioni ma questi aveva loro consigliato di attendere perchè il valore sarebbe "csploso"; nell'autunno 2000 non avevano potuto effettuare l'affare programmato a causa della perdita del valore delle azioni; nel febbraio 2002 i titoli(n.8000 azioni Bipop Carire) erano stati trasferiti su un conto deposito titoli acceso presso la Banca Popolare di Lodi; nel maggio 2002 erano intervenute la scissione parziale di Bipop e la cessione di ramo di azienda bancaria tradizionale e rete di sportello Bipop e le n.8000 azioni Bipop erano identificabili in n. 2760 azioni Capitalia; nel marzo 2004, a seguito del raggruppamento del capitale sociale su azioni Finecogroup, alle 8000 azioni corrispondevano n.720 azioni

W. S.

Finecogroup: nel luglio 2005, dopo cinque anni dall'investimento, i titoli avevano un valore di circa €15.500,00; nell'anno 2005 avevano agito contro Capitalia, la convenuta aveva eccepito la carenza di legittimazione, era stato disposto il mutamento del rito e la causa non era stata coltivata.

Gli attori hanno sostenuto che, in occasione dell'operazione, erano state violate le disposizioni di cui agli artt. 21, TUF, 27-28-29 del Reg. Consob n. 11522/1998, avendo il promotore ommesso di: acquisire informazioni dagli investitori sugli obiettivi e sulla propensione al rischio (le informazioni erano state fornite spontaneamente da essi attori), fornire informazioni adeguate sui rischi generali (non era stato consegnato il documento sui rischi generali) e specifici dell'investimento suggerito, segnalare che l'operazione era inadeguata per dimensioni e tipologia rispetto agli obiettivi ed alle caratteristiche degli investitori, comunicare che l'operazione era in conflitto di interessi, appartenendo le azioni all'intermediaria-emittente e collocatrice, acquisire il consenso scritto dopo la segnalazione del conflitto, fornire esatte informazioni nei mesi successivi all'operazione ed anche quando la situazione era apparsa preoccupante agli investitori.

Gli attori, inoltre, hanno allegato l'inadempimento degli obblighi di lealtà e di buona fede ed hanno invocato la responsabilità della società di intermediazione ai sensi dell'art. 31 del T.U. n. 58/1998. per i danni arrecati dal promotore.

All'udienza del 5.3.2010 la domanda di declaratoria della nullità del contratto avente ad oggetto l'acquisto della azioni, fondata sulla violazione di norme imperative, è stata rinunciata, mentre sono state richiamate sia le domande di pronuncia della risoluzione del contratto di acquisto delle azioni e della conseguente domanda di condanna delle società convenute, in solido o in

subordine, in alternativa, alla restituzione del capitale investito sia l'ulteriore domanda, subordinata, di condanna delle convenute, in solido o in alternativa, al risarcimento dei danni (differenza tra il prezzo di acquisto di un immobile, oggetto di trattative e programmato per l'autunno 2000, ed il prezzo pagato nel luglio 2004-differenza pari ad € 80.708,73- e perdita di valore delle azioni rispetto alla data dell'acquisto).

La società Bipop Carire (di seguito Bipop) ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande sostenendo che: gli investitori si erano rifiutati di fornire le informazioni sulla loro esperienza ma avevano dato indicazioni sulla propensione al rischio; l'investimento era stato effettuato in piena autonomia e tra le parti non era stato concluso un contratto di consulenza; agli investitori era stato consegnato il documento sui rischi generali ed erano state fornite tutte le informazioni specifiche note all'epoca dell'ordine mentre le vicende negative di Bipop, verificatesi dopo l'11.9.2001, quando erano trascorsi 17 mesi dall'acquisto, erano state comunicate al mercato solo nell'ottobre del 2001 e prima non erano prevedibili; l'operazione era congrua ed adeguata rispetto agli obiettivi, conoscenze personali, capacità finanziaria e propensione al rischio; l'operazione non era in conflitto di interessi (le azioni erano state acquistate sul mercato dopo che si era conclusa la fase di emissione, non vi era stata negoziazione in conto proprio, la vendita era avvenuta alle condizioni praticate da altri operatori e non vi era un danno); l'intermediaria non era tenuta a dare informazioni successive alla vendita, in assenza di contratto di consulenza; la domanda restitutoria è inammissibile perché l'intermediaria non ha ricevuto il prezzo della compravendita; non è stata fornita la prova del danno e la perdita

di valore costituisce fatto fisiologico all'investimento (il risparmiatore assume il rischio e non vi è garanzia di conservazione del capitale investito).

La spa Capitalia non si è costituita ed il collegio ne dichiara la contumacia.

1. Eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Orbene, gli attori hanno prospettato l'esistenza della responsabilità di entrambe le società convenute, a causa dei rapporti intercorsi con l'intermediaria per la quale aveva operato il sig. Bertani in occasione dell'investimento in questione (le domande di condanna sono state avanzate anche in solido).

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.

2. Nel merito. tutte le domande avanzate contro la Bipop sono infondate.

Ed invero, l'attuale convenuta è un soggetto distinto dalla spa BIPOP Carire, soggetto esistente all'epoca della conclusione del contratto avente ad oggetto servizi di investimento, nel cui ambito si colloca l'acquisto delle azioni in questione, in quanto dalle difese svolte dalla convenuta e dai documenti da essa prodotti emerge che: il contratto venne concluso il 17.3.2000 ed in data 1.7.2002 la spa Bipop Carire, originario contraente, cedette alla società Il DISCORSO (società di nuova costituzione con codice fiscale 03336830967) il ramo d'azienda contraddistinto come "Banca tradizionale", con i rapporti in corso; la denominazione Il DISCORSO venne poi mutata in BIPOP CARIRE e la società convenuta costituita corrisponde a tale società (v. coincidenza del codice fiscale che emerge nella prima pagina della visura storica prodotta dalla convenuta); l'originaria BIPOP CARIRE (con codice fiscale 01386760175) conservò tutta la restante parte dell'azienda, dal 9.7.2002 assunse la

denominazione di FINECOGROUP e tale società è stata incorporata in CAPITALIA.

Il rapporto con la BIPOP CARIRE, intermediaria per gli investimenti, si è estinto nel febbraio 2001.

L'operazione d'investimento in questione non attiene al ramo tradizionale bancario e, pertanto, la spa BIPOP convenuta non è subentrata nella posizione dell'originaria banca intermediaria per quanto attiene a debiti e crediti e responsabilità per l'attività dei promotori; la BIPOP convenuta non è il contraente con il quale è stato concluso il contratto di negoziazione-ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari (cd contratto quadro-doc. 2 di parte attrice-) ed ha acquistato il ramo bancario tradizionale in epoca successiva all'estinzione del rapporto d'intermediazione.

Difettano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento delle domande di risoluzione, restituzione e condanna al risarcimento dei danni nei confronti della BIPOP.

3. Domande avanzate contro la convenuta CAPITALIA.

La domanda di risoluzione del "contratto di acquisto delle azioni" è infondata in quanto l'intermediaria, attraverso il promotore, si è limitata ad eseguire l'ordine di acquisto e, quindi, ha compiuto una mera operazione.

Gli attori, peraltro, non hanno prodotto il fissato bollato (il documento è presente tra quelli prodotti dalla BIPOP) e dagli atti non emerge che le azioni sono state acquistate mediante un'operazione di negoziazione in conto proprio (tale operazione si caratterizza per il duplice ruolo svolto dall'intermediario di mandatario e di venditore degli strumenti finanziari).



In mancanza di un contratto di vendita delle azioni concluso con l'originaria BIPOP CARIRE non può essere pronunciata la risoluzione nei confronti del soggetto che l'ha incorporata.

3.1. Ne consegue il rigetto della domanda di restituzione.

3.2. Anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni è infondata.

Ed invero, gli attori hanno allegato che, al tempo dell'investimento (marzo 2000), avevano programmato l'acquisto di un immobile nell'autunno 2000 e la somma investita era destinata a tale acquisto; dopo due mesi avevano appreso dai quotidiani "l'andamento pessimo delle azioni" ma erano stati rassicurati dal promotore, il quale aveva consigliato di non vendere perché il valore sarebbe "esploso".

Nell'autunno gli attori, contrariamente a quanto programmato inizialmente, non hanno disinvestito e tale autonoma decisione (non sono stati allegati ulteriori consigli del promotore) è stata la causa dei danni lamentati.

Ed invero, dal grafico che risulta sull'articolo del quotidiano LA STAMPA del 13.10.2001, riferito al crollo di BIPOP CARIRE (documento 5 di parte attrice), emerge in modo chiaro che nell'autunno 2000-novembre- le quotazioni erano elevate e la discesa era iniziata a partire dal dicembre 2000- gennaio 2001.

Anche dalla pagina internet del 19.11.2001 (pag. 4 del doc. 5 prodotto dalla parte attrice), intitolata "Un'ascesa trionfale, poi la caduta a picco", risulta che nel marzo 2000 era stato toccato il "massimo storico con una quotazione di 12.79 euro, a giugno 2000 le azioni avevano subito "le prime cadute" ma gli analisti italiani erano entusiasti dell'acquisto della banca tedesca Entrium, l'anno si era chiuso con un "utile record di 650 miliardi" ed a fine dicembre vi




era stato un "primo brutto segnale: un crollo del titolo del 13%"; a gennaio 2001 il titolo era sceso a poco più di 7 euro.

Ne consegue che, indipendentemente dal comportamento tenuto dal promotore al tempo dell'acquisto dei titoli, dopo un paio di mesi e poi dall'intermediaria successivamente (si segnala che non era stato concluso un contratto di consulenza, non vi era l'obbligo di aggiornare gli investitori sull'andamento delle quotazioni dei titoli detenuti, nel febbraio 2001 i titoli erano stati spostati presso altra banca), se gli attori, informati sulla loro quotazione (come era avvenuto in precedenza), avessero disinvestito nel periodo previsto, non vi sarebbe stato il lamentato danno per la perdita di valore delle azioni e l'importo ottenuto dal disinvestimento avrebbe potuto essere proficuamente utilizzato per l'acquisto dell'immobile (l'immobile è poi stato acquistato, successivamente, con danaro del padre dell'attrice).

I danni allegati, pertanto, sono stati provocati da scelte compiute dagli attori e difetta il nesso causale con il comportamento tenuto dal promotore e dall'intermediaria.

3.3. Per completezza si evidenzia che agli investitori era stato consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti, ove sono indicate le caratteristiche delle azioni e la loro rischiosità; al tempo dell'ordine, per quanto sopra esposto, le azioni BIPOP costituivano un ottimo investimento, almeno a breve termine; l'appartenenza dei titoli all'intermediaria era evidente; l'obiettivo perseguito era "prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio oscillazione dei corsi e dei cambi-Alto grado di rischio" (v. doc. 3 di parte attrice).



4. Parte attrice, che ha coltivato sino alla fine le domande contro la BIPOP ed è risultata soccombente, viene condannata a pagare le spese sostenute dalla sola parte costituita -convenuta BIPOP-, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando ;

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;

rigetta le domande avanzate dagli attori nei confronti di entrambe le società convenute;

condanna gli attori a pagare le spese sostenute dalla spa BIPOP CARIRE liquidate in € 1061,00 per diritti, € 5000,00 per onorari, €20,78 per esposti, oltre le spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Torino il 9.4.2010.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

*Ugo De Leo*

Minuta depositata in Cancelleria  
in data 12 MAG 2010

IL CANCELLIERE  
*Lidia Irene Biscan*

